

MODIFICHE ALLE LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO 22 LUGLIO 2008.

Le linee guida allegate al decreto 22 luglio 2008 sono così modificate:

a) Al punto 2) "Gli standard" alla lettera a) "Servizi di accoglienza", al punto "Condizioni materiali di accoglienza" alla fine è aggiunto il seguente periodo:

"Gli enti locali che offrono servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata sono tenuti a garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.";

b) il punto 3) "Tempi dell'accoglienza" è sostituito dal seguente:

" 3) Tempi dell'accoglienza

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140.

In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, l'accoglienza dell'interessato deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi.

In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140).

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria appartenenti le categorie ordinarie possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate anche in relazione ai percorsi d'integrazione avviati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, per ulteriori sei mesi ovvero per maggiori periodi temporali secondo le necessarie esigenze.

Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.

Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe del periodo di accoglienza sono consentite sulla base delle esigenze dei percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni.

